

1 ORIGINAL

MANDATO SPECIALE

Io sottoscritta Claudia Ficcaglia delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stadio e grado del presente procedimento, successiva procedura di esecuzione ed opposizione alla stessa l'Avv. Claudio Di Tonno del Foro di Pescara congiuntamente e separatamente all'Avv. Matteo Di Tonno del Foro di Bologna conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di citare terzi in causa e in garanzia, proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di conciliare e transigere con promessa di rato.

Eleggo domicilio presso l'Avv. Tullio Buzzelli con studio in L'Aquila alla Via San Basilio n. 3.

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, si presta il consenso e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, III comma D.L.vo 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui gli artt. 17 e 20 del medesimo decreto

Penne R

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Direzione Generale in persona del Direttore Generale legale rappresentante in carica, con sede in L'Aquila, Via Rocco Carabba n. 4, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso il complesso monumentale S. Domenico in Via Buccio da Ranallo.

nonché contro

Claudia Fiechiglia

Viso per autentica
Avv. Matteo Di Tanno

Dott.ssa Raffaella Fustinoni, residente in San Giovanni Teatino (CH),
Via Cavour n. 26

per l'annullamento

previa sospensiva

del provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, prot. n. AOODRAB – 7346 del 7/8/2013 portante l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso indetto con decreto del Direttore Generale n. 82 del 24/9/2012

e per l'annullamento

della *“graduatoria definitiva scuola primaria”* approvata con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo prot. n. AOODRAB7880 del 28/8/2013 nella parte in cui non include la ricorrente

FATTO

Claudia Ficcaglia si è diplomata nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'“*Istituto Magistrale Statale “G. Marconi” Sezione Scuola Magistrale annessa Indirizzi Sperimentali Pedagogico, Linguistico, Scientifico, - Tecnologico, Scienze Sociali*” di Pescara e segnatamente a conclusione *“di un corso ad indirizzo linguistico”*, conseguendo il diploma di *“Licenza Linguistica”* (doc. 1).

Il 16/3/2009 ha conseguito la laurea in lettere (doc. 2).

Ha quindi presentato la domanda di partecipazione al concorso *“a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale*

docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado" indetto con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24/9/2012 (doc. 3 e 3 bis).

Con nota del 30/5/2013 le è stato comunicato l'esito – positivo (con il punteggio di 28/40) – della prova scritta sostenuta per l'insegnamento alla scuola primaria e la convocazione per la successiva prova orale (doc. 4).

Il 3/7/2013 ha sostenuto – superandola (con il punteggio di 32/40) – la prova orale.

Tuttavia, del tutto inaspettatamente, con nota prot. n. AOODRAB – 7346 del 7/8/2013 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso sul presupposto che, da un lato, con una nota del Ministero dell'Istruzione n. 3123 del 14/11/2012 sarebbe stato sancito che *"solo i diplomi che riportano l'indicazione "maturità magistrale ad indirizzo linguistico" costituiscono valido titolo di accesso all'insegnamento della scuola primaria, con l'esclusione, quindi, dei "diplomi sperimentali linguistici" che non riportino anche l'indicazione di "maturità magistrale" e dall'altro – si legge nel provvedimento impugnato – che la ricorrente, avendo conseguito "il diploma di licenza linguistica e non la maturità magistrale ad indirizzo linguistico", non sarebbe risultata in possesso dei requisiti di accesso al concorso* (doc. 5).

Con provvedimento del 28/8/2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo è stata approvata la *"graduatoria definitiva scuola primaria"* con l'assegnazione di *"posti messi a concorso*

per la Regione Abruzzo" pari a "100 unità di posto comune e 9 unità di posto di sostegno" (doc. 6): si noti fin d'ora che molti candidati che hanno riportato una votazione delle prove scritte ed orale analoga a quella della ricorrente sono risultati classificati in posizione utile per la definitiva assegnazione del posto oggetto di concorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per il seguente motivo di

diritto

1) Violazione di legge ex art.t. 1 e 3 legge n. 241/1990; art. 2 del Bando di concorso ex decreto n. 82 del 24/9/2012; eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità; falso supposto di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; sotto un duplice ed alternativo profilo.

La questione oggi in esame è stata abbondantemente affrontata dalla giurisprudenza dei TTAARR e del Consiglio di Stato, da ultimo con la sentenza n. 3399 del 3/7/2013 della sez. VIII del TAR Campania che ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione dal concorso disposto (per la stessa motivazione di cui al provvedimento impugnato) - "dal momento che il diploma di maturità linguistica in possesso della candidata non recava la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico" (doc. 7). Come detto, tale motivazione è ritenuta illegittima dalla giurisprudenza amministrativa ormai da anni.

Quindi, sia consentito rinviare al testo della pronuncia da ultimo citata – resa in forma semplificata ad esito dell'udienza cautelare data l'univocità dell'orientamento giurisprudenziale – che è in linea con i precedenti del Consiglio di Stato. cfr. sentenze della VI sez. nn. 7550 del 3/12/2009;

3037 del 18/5/2009; 3917 dell'8/8/2008 e 1769 del 4/4/2003. Più precisamente si rinvia al passaggio motivazionale per cui *«la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550)». A tale indirizzo giurisprudenziale - tra l'altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da parte ricorrente - aveva anche aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico*

conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione" (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza ex doc. 7 cit.).

Inoltre, si osservi come la sentenza del TAR Campania ex doc. 7 cit. abbia esplicitamente affermato la contraddittorietà della nota del Ministero dell'Istruzione n. 3123 del 14/11/2012 (doc. 8), pure richiamata nel provvedimento impugnato – rispetto alla precedente – e parimenti richiamata – nota ministeriale n. 2870 del 26/10/2012 (doc. 9): di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto tale profilo nella misura in cui appare contrastante ed elusivo della circolare amministrativa da ultimo citata.

Tutto ciò senza dire che *"il principio del favor participationis impone che le cause di impedimento all'accesso alle procedure selettive per il conseguimento di abilitazione all'insegnamento vengano limitate a quelle espressamente stabilite dalla legge, escludendo la possibilità di introdurre (nel silenzio della norma primaria) nuove e più rigide preclusioni"* (Cons. Stato, sez. VI. 18/5/2009, n. 3037), mentre il bando ex doc. 3 non prevede come causa di esclusione nulla che possa essere riconducibile alla motivazione resa nel provvedimento impugnato.

Infine, appare imprescindibile la condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese legali del presente giudizio – come

disposta dal TAR Campania con la sentenza ex doc. 7 cit. considerato l'orientamento pacifico della giurisprudenza che ha un ampio avuto risalto proprio in concomitanza dell'adozione del provvedimento impugnato (doc. 10).

Istanza cautelare

In ordine al *fumus* sia consentito rinviare a quanto sopra illustrato.

Circa il *periculum* si osservi come la ricorrente, ad oggi, sia priva di una occupazione e che, per effetto della votazione riportata nelle prove scritte ed orali, potrebbe concretamente aspirare a conseguire uno dei posti utili in graduatoria previa valutazione dei titoli ex art. 12 del bando di concorso, nei fatti non compiuta dall'Amministrazione resistente in ragione della disposta esclusione.

Inoltre, si fa presente che ai sensi dell'art. 2 "*titoli di accesso alle fasce della graduatoria di circolo e di istituto*" del D.M. 13/7/2011, n. 62 di disciplina del conferimento degli incarichi di supplenze "*hanno titolo nell'inclusione nelle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto*" sia "gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto" (e ciò per la c.d. "*prima fascia*") sia "gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, (...)" (e ciò per la c.d. "*seconda fascia*"). Di qui l'interesse della ricorrente ad ottenere l'inserimento, quantomeno, in via cautelare, nella graduatoria ex doc. 6 cit. così da poter

aspirare a ricoprire, se del caso, un incarico di supplenza, anche come II fascia.

Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre e concludere anche in sede di discussione.

P.Q.M.

Vogli l'Ecc.mo TAR adito accogliere il presente ricorso, previa concessione delle idonee misure cautelari, ed annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Il presente ricorso è di valore indeterminabile e si versa in contributo di € 325,00.

Elenco documenti:

- 1) diploma di *"Licenza Linguistica"* conseguito dalla ricorrente nell'anno scolastico 1997/1998;
- 2) copia *"laurea in lettere"* conseguito dalla ricorrente in data 16.3.2009;
- 3) copia decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24.9.2012;
- 3 bis) Domanda di partecipazione della Sig.ra Ficcaglia Claudia al *"concorso per titoli ed esami del personale docente – D.D.,G. n. 82 del 24 settembre 2012"*
- 4) comunicazione del 30.5.2013 del Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale Abruzzo dell'esito positivo della prova scritta;

- 5) copia nota prot. AOODRAB – 7346 del 7/8/2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
- 6) provvedimento prot. AOODRAB7880 del 28.8.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo di approvazione della graduatoria definitiva scuola primaria;
- 7) copia sentenza TAR Campania sez. VIII n. 3399 del 3/7/2013;
- 8) copia nota Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione prot. 3123 del 14/11/2012;
- 9) copia nota Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione prot 2870 del 26.10.2012;
- 10) copia articolo di giornale del 16.7.2013 riportato su "Italia Oggi" *"il linguistico vale al concorso"*.

Pescara/L'Aquila lì,

Avv. Matteo Di Tonno




Avv. Claudio Di Tonno

Relazione di notifica


Ad istanza come in atti, io sottoscritto **Avv. Matteo Di Tonno**, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio del 31.5.2010, ho notificato il suesteso ricorso a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Direzione Generale in persona del Direttore Generale legale rappresentante in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila presso il complesso monumentale S. Domenico in Via Buccio da Ranallo e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 76487288352-8 presso l'Ufficio Postale di Penne in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 73 nel Registro Cronologico



Avv. Matteo Di Tonno

Dott.ssa Raffaella Fustinoni, residente in San Giovanni Teatino (CH), Via Cavour n. 26 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 76487288353-9 presso l'Ufficio Postale di Penne in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 74 nel Registro Cronologico



Avv. Matteo Di Tonno

060526614751 12H 0500
SARV ADV 89
PASS 07.00
CORRELATE 46
TOTAL 24.00

001 2 11/11/11
 001 11/11/11
 001 11/11/11

0.773 10 1 1993
0.773 10 1 1993
0.773 10 1 1993
0.773 10 1 1993

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10-2000

09/01/00



76487288353-9

N. McCormack

N. Raccomandata

76487288352-8



Posteitaliane

FILED 2016 MAR 21 PM 4:30 - MAR 21 2016

Accertazione **RACCOMANDATA**.

REVIEWS

È vietato indebitare o concedere prestiti per conto della società. Sono vietati anche i

Si prega di compilare a cura del mittente e macchina e la stampante

[illegible]

Perz. 841:4	Ser. 8	Operaz. 0026
Causale: AG		11/10/2013 10:17
Peso gr.: 00	Tariffa €	8,55 Aff. € 9,55
Serv. Agn.: AR		
Cod. AR: 762419847111		

(L. 0118) CMC (A. J. 1-)

TASSE